

FRANA CONGIUNTA  
GARIBOLDI - ROSSI

600

ART. 128  
R. l.



## CONSIGLIO REGIONALE

### ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Preg.mo Signor  
Presidente del  
Consiglio regionale  
Assemblea Regionale  
Della Liguria  
S E D E

### ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Carrozzerie

I sottoscritti Consiglieri regionali

#### PREMESSO CHE:

- da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è stato presentato al Consiglio dei Ministri il decreto legge concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l'avvio del piano "Destinazione Italia";
- l'art.8 ("*Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto*") del su citato decreto legge apporta, tra le altre, modificazioni al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;
- il punto c) del comma 1 del richiamato articolo 8 inserisce all'interno del decreto legislativo 209/2005 un nuovo articolo, numero 147-bis, denominato "*Risarcimento in forma specifica*";
- il punto e) del comma 2 del richiamato articolo 8 inserisce all'interno del decreto legislativo 209/2005 un nuovo articolo, numero 150-bis, denominato "*Divieto di cessione del diritto al risarcimento*";

#### RILEVATO CHE TALE NORMATIVA:

- rende, senza motivazione, di fatto obbligatorio il risarcimento "in forma specifica", vale a dire far riparare il veicolo incidentato esclusivamente dalle officine di carrozzeria convenzionate con l'assicurazione;
- prevede, altresì senza alcuna giustificazione, la facoltà per l'assicurazione di prevedere all'atto della stipula del contratto di assicurazione medesima e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento.

